

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (69)141

Vol. 1969/0029

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(69) 141 def.

Bruxelles, 28 febbraio 1969

P A R E R E M O T I V A T O

destinato alla Repubblica italiana ai sensi dell'articolo 169 del
Trattato CEE, in merito alle imposte di consumo sull'alcole

COM(69) 141 def.

P A R E R E M O T I V A T O

destinato alla Repubblica italiana ai sensi dell'articolo 169 del Trattato CEE, in merito alle imposte di consumo sull'alcole.

1. In Italia, gli alcoli nazionali sono soggetti al diritto erariale di 60.000 lire per ettolitro d'alcole puro ed all'imposta di fabbricazione di 60.000 lire per ettolitro d'alcole puro. Sono previste numerose riduzioni, in particolare per le acquaviti di vino e di vinaccia, che sono esentate dal diritto erariale e soggette all'imposta di fabbricazione di 53.000 lire per le acquaviti di vino e 50.000 lire per le acquaviti di vinaccia.

Le acquaviti di vino e di vinaccia importate in Italia sono invece soggette al diritto erariale di 60.000 lire per ettolitro di alcole pure e all'imposta di fabbricazione di 60.000 lire per ettolitro di alcole puro .

2. La produzione nazionale di vermut e di Marsala beneficia di una riduzione del 70% dell'imposta di fabbricazione applicata all'alcole addizionato, per un massimo di 10 l d'alcole per quintale di prodotto.

I vermut e vini liquorosi simili al Marsala importati sono invece soggetti al diritto erariale ed all'imposta di fabbricazione calcolata su tutto l'alcole superiore a 12°, vale a dire sulla parte che puo' essere considerata superiore al normale tenore di alcole del vino naturale di base, e non fruiscono di alcuna riduzione.

3. Le acquaviti di vino beneficiano di una riduzione dell'imposta di fabbricazione per invecchiamento, che varia dal 18% all'88% rispettivamente dopo un anno e dopo sette anni di invecchiamento.

Per contro alle acquaviti di vino importate viene applicata, oltre al diritto erariale di 60.000 lire, l'aliquota ordinaria dell'imposta di fabbricazione, vale a dire 60.000 lire per ettolitro d'alcole puro.

.../...

Fin dal novembre 1965 la Commissione ha richiamato l'attenzione del Governo italiano sul carattere discriminatorio di questo regime.

Successivamente con lettera S/68/22999 dell'8 maggio 1968, la Commissione ha avviato, la procedura di cui all'articolo 169 del Trattato CEE per violazione dell'articolo 95 di detto Trattato. Nella sua risposta, mediante lettera del 23 luglio 1968 della Rappresentanza permanente dell'Italia, il Governo italiano ha informato la Commissione che non intendeva sopprimere le tassazioni differenziali in questione fintantoché non si fosse provveduto a modificare i monopoli nazionali esistenti in Germania ed in Francia e non fosse stata istituita una politica agraria comune per questo settore.

Secondo il Governo italiano le riduzioni dell'imposta di fabbricazione hanno carattere discriminatorio, prima che per i prodotti importati, nei confronti dei prodotti italiani che non ne beneficino. Tali facilitazioni fiscali costituiscono pertanto premi alla produzione, concessi sotto forma fiscale per ragioni di semplicità.

Con le riduzioni dell'imposta di fabbricazione accordate alle acquaviti di vino invecchiate si mira a concedere un premio ai produttori che desiderano migliorare la qualità di tale prodotto; inoltre le riduzioni sono volte a rendere possibili vendite più consistenti e più remunerative per il vino italiano eccedentario.

La riduzione del 70% dell'imposta di fabbricazione per l'alcole di vino utilizzato per la fabbricazione del vermut è destinata ad incoraggiare la produzione di questo genere italiano tradizionale e ad assicurare maggiori sbocchi all'alcole di vino.

Per quanto riguarda la riduzione del 70% dell'imposta di fabbricazione concessa all'alcole di vino utilizzato per la produzione del Marsala, il Governo italiano fa osservare che il Marsala è un vino liquoroso con denominazione di origine che non può essere prodotto all'estero e che non possono quindi sussistere discriminazioni al riguardo. Il Governo italiano insiste inoltre sui regimi molto più discriminandi esistenti in Francia a vantaggio dei vini dolci naturali ed in Germania a vantaggio dei vini spumanti.

.../...

Le argomentazioni addotte non sono di natura tale, a parte un unico punto, da mettere in discussione la fondatezza del punto di vista espresso dalla Commissione nella sua lettera dell'8 maggio 1968. Va anzitutto rilevato che in nessun caso gli Stati membri possono addurre le infrazioni di uguale natura compiute da altri Stati membri per sottrarsi agli obblighi che derivano loro dalle disposizioni del Trattato.

Quanto all'argomento secondo cui l'Italia attua la sua politica agraria in materia di alcole ricorrendo all'imposta e potrà modificare la sua posizione soltanto nel quadro dell'attuazione di una politica comune in materia di alcoli, la Commissione ha già ammesso, nella succitata lettera dell'8 maggio 1968, che l'Italia poteva effettivamente applicare l'imposta come strumento della sua politica agraria in tale settore e mantenere provvisoriamente, in tale quadro le tassazioni differenziali sino a concorrenza dell'importo di 60.000 lire per ettolitro d'alcole puro derivanti dall'applicazione del diritto erariale. Il ricorso a siffatte differenziazioni consente di smerciare gli alcoli ad un prezzo più o meno uniforme, qualunque sia il loro prezzo di costo

Conseguentemente, l'argomento secondo cui le discriminazioni fiscali connesse con le riduzioni dell'imposta di fabbricazione a vantaggio delle acquaviti di vino e di vinaccia potrebbero essere soppresse soltanto in seguito all'instaurazione di una politica agricola comune in materia di alcole e di un riordinamento dei monopoli non può essere preso in considerazione, poiché gli interessi della agricoltura italiana sono ampiamente salvaguardati grazie alle differenziazioni del diritto erariale.

Quanto alla tassazione differenziale dell'alcole utilizzato per la fabbricazione del vermut e del Marsala, la Commissione non può accogliere l'argomento secondo il quale il Marsala è un vino liquoroso con denominazione di origine, che può essere prodotto soltanto in Italia e che pertanto non sustirebbero discriminazioni. La nozione di "prodotto similare" deve essere interpretata alla luce delle considerazioni formulate dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee nella causa 27/67 (1).

.../...

(1) Raccolta delle sentenze della Corte, vol. XIV, pag. 297 (testo italiano).

Tuttavia, a seguito di nuovo esame del fascicolo e tenuto conto delle precisazioni fornite dal Governo italiano con lettera del 23 luglio 1968, la Commissione può condividere il parere secondo cui la riduzione d'imposta a vantaggio del Marsala, essendo concessa nella gamma dei vini liquorosi, soltanto a questo vino di produzione esclusivamente regionale, costituisce una misura di aiuto e rientra pertanto nella sfera di applicazione dell'articolo 92 del Trattato. La Commissione si riserva di esaminare più a fondo questo tipo di aiuti nel quadro dell'esame permanente, effettuato in virtù dell'articolo 93, paragrafo 1 del Trattato, degli aiuti esistenti negli Stati membri nel settore in questione.

Per quanto riguarda, invece, la tassazione differenziale in favore della produzione del vermut, la Commissione ribadisce la propria opinione secondo cui essa è contraria all'articolo 95 del Trattato e andrebbe quindi soppressa.

Infatti, mentre il Marsala è, come affermato sopra, un vino liquoroso prodotto esclusivamente in una determinata regione d'Italia, e considerando che altri vini liquorosi non beneficiano di analoga agevolazione fiscale, la fabbricazione di vermut viene effettuata in tutta Italia ed il vantaggio fiscale considerato è accordato a tutti i produttori. Ora, quando a tutta una determinata produzione indigena viene applicata un'aliquota ridotta, non è possibile ritenere che questa riduzione favorisca soltanto talune imprese o produzioni nazionali.

Per quanto attiene alle riduzioni dell'imposta di fabbricazione per le acquaviti di vino invecchiato, gli argomenti addotti dal Governo italiano non sembrano pertinenti. L'invecchiamento conferisce senz'altro alle acquaviti di vino una qualità superiore, ma la superiore qualità derivante da siffatto procedimento si traduce normalmente in un prezzo di vendita più elevato che rende l'operazione finanziariamente remunerativa. Argomenti di politica agraria non consentono quindi di giustificare le riduzioni dell'imposta di fabbricazione per l'invecchiamento accordate dalla legislazione italiana unicamente alla produzione indigena.

.../...

PER QUESTI MOTIVI

La Commissione

dopo aver invitato la Repubblica italiana, con lettera dell'8 maggio 1968, a rendere note le proprie osservazioni in ordine all'addebito contestato, preso atto di tali osservazioni, ricevute con lettera 23 luglio 1968 della Rappresentanza permanente italiana,

emette con la presente, ai sensi dell'articolo 169, 1° comma, del Trattato di Roma, il

PARERE MOTIVATO

che la Repubblica italiana ha mancato agli obblighi sanciti dall'articolo 95 del Trattato CEE nei seguenti casi:

- riduzione dell'imposta di fabbricazione a 53.000 lire/hl alcole puro per le acquaviti di vino e a 50.000 lire/hl alcole puro per le acquaviti di vinaccia;
- riduzione dell'imposta di fabbricazione per le acquaviti di vino invecchiato;
- riduzione dell'imposta di fabbricazione a vantaggio della produzione di vermut.

La Commissione, ai sensi dell'articolo 169, comma 2, del Trattato CEE, invita il Governo italiano a mettere in atto entro il termine di un mese le misure richieste per conformarsi al presente parere motivato. Su espressa richiesta che dovrà pervenire alla Commissione prima della scadenza di tale termine, quest'ultimo potrà essere prorogato in guisa da poter consentire l'osservanza delle procedure parlamentari richieste dalla vigente legislazione nazionale.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 1969

Per la Commissione

Il Presidente

(f.to) Jean REY